

CAMERA DEI DEPUTATI N. 841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PIAZZA, LAURICELLA, ABATE, DI NARDO, USVARDI

Presentata il 17 dicembre 1963

Immissione in ruolo del personale delle biblioteche dichiarato idoneo nei concorsi banditi con decreti ministeriali 10 febbraio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere giustizia ad un esiguo gruppo di una categoria di impiegati statali, invero assai trascurata in passato.

Si tratta degli impiegati addetti al servizio delle Biblioteche pubbliche governative (bibliotecari, aiuto-bibliotecari, ragionieri, economisti, assistenti, distributori, ausiliari) i quali, nella loro diuturna e silenziosa fatica giornaliera assicurano il funzionamento delle biblioteche pubbliche, validi custodi del patrimonio bibliografico della Nazione, strumenti insostituibili per la diffusione della cultura, efficace ausilio agli studi e alla scuola.

La legge del 7 dicembre 1961, n. 1264, ha riconosciuto l'esigenza di ampliare i ruoli del personale di queste biblioteche ed ha altresì riconosciuto l'opportunità di provvedere a mezzo di concorsi speciali, interni, ad un più adeguato inquadramento del personale in relazione alle mansioni effettivamente da questo espletate.

Si è verificato, infatti, nelle biblioteche, a causa della esigenza dei servizi e in conseguenza della scarsità di personale, che impiegati della carriera di aiuto-bibliotecari hanno dovuto di fatto assolvere le funzioni di bibliotecario; impiegati della carriera degli aiutanti hanno dovuto assolvere le funzioni

di aiuto-bibliotecario e funzioni di ragioniere economo; infine impiegati della carriera ausiliaria hanno dovuto assolvere le funzioni di aiutante o di distributore o di dattilografo.

A tale situazione di fatto si è creduto di potere ovviare con i concorsi speciali interni previsti dalla suddetta legge 7 dicembre 1961, n. 1264 e banditi con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 10 febbraio 1962 per 16 posti di bibliotecari di 3^a classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative, riservato al personale della carriera di concetto in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Per 22 posti di viceaiuto bibliotecario aggiunto in prova, nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative, riservato al personale della carriera esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Per 5 posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative, riservato al personale della carriera esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Per 45 posti di distributore aggiunto in prova e a 35 posti di dattilografo aggiunto

in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative, riservato al personale ausiliario in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Nello stabilire la percentuale dei posti da mettere a concorso interno, non si è tenuto conto però delle effettive esigenze delle biblioteche del personale che a quelle esigenze di fatto aveva provveduto e continuava a provvedere.

Si è quindi verificato che gli impiegati che si trovavano nelle condizioni volute dalla legge e dai bandi dei concorsi sono risultati essere in numero maggiore di quello dei posti messi a concorso.

Pertanto, pur possedendo i requisiti necessari, pur avendo dato prova di capacità e di zelo nell'assolvimento delle loro funzioni, e infine, pur essendo stati dichiarati idonei in sede di esame ai concorsi suddetti, non tutti

i detti impiegati hanno potuto trovare giusta collocazione nel ruolo e nella qualifica per i quali hanno concorso e per i quali hanno di fatto espletato servizio da parecchi anni.

Ora è chiaro che non è giusto che questi benemeriti impiegati, che si sono sempre sacrificati assolvendo le funzioni superiori senza percepire alcuno speciale compenso, per questo; che sono stati sottoposti al vaglio di una Commissione di esame nell'apposito concorso e che sono stati giudicati idonei, rimangono fuori solo perché non sono stati previsti posti sufficienti.

Col presente schema pertanto proponiamo che venga sanata tale iniquità di trattamento inquadrando tutti gli idonei, che sono poi, per tutte le carriere, un numero molto esiguo (circa 145) e quindi non incide finanziariamente, nelle carriere e nelle qualifiche per le quali hanno sostenuto la prova di esami e sono stati dichiarati idonei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche governative, che abbia conseguito l'idoneità nel concorso a 16 posti di bibliotecario di 3^a classe in prova di cui alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, bandito con decreto ministeriale del 10 febbraio 1962 è inquadrato in soprannumero nel ruolo della carriera direttiva.

ART. 2.

Il personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative che abbia conseguito l'idoneità nel concorso a 22 posti di vice-aiuto bibliotecario aggiunto in prova di cui alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, bandito con decreto ministeriale del 10 febbraio 1962, e inquadrato in soprannumero nel ruolo della carriera di concetto.

Il personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche governative che abbia conseguito l'idoneità nel concorso a 5 posti di vice-ragioniere in prova di cui alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, bandito con decreto ministeriale del 10 febbraio 1962, è inquadrato in soprannumero nel ruolo della carriera di concetto.

ART. 3.

Il personale della carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche governative che abbia conseguito l'idoneità nel concorso a 45 posti di distributore aggiunto in prova e a 35 posti di dattilografo aggiunto in prova di cui alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, bandito con decreto ministeriale del 10 febbraio 1962, è inquadrata in soprannumero nel ruolo della carriera esecutiva.

ART. 4.

Gli inquadramenti in soprannumero di cui agli articoli precedenti, hanno effetto con decorrenza immediatamente successiva a quella attribuita alle graduatorie cui i concorsi si riferiscono.

ART. 5.

I posti in soprannumero che si verranno ad occupare per effetto della presente legge saranno riassorbiti mano a mano con le vacanze che si verificheranno nei ruoli successivamente all'inquadramento.

ART. 6.

Agli oneri per l'attuazione della presente legge si farà fronte mediante gli stanziamenti del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente il fondo per i provvedimenti legislativi in corso.